



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021, come
modificato dalla Delib.G.R. n. 18/24 del 22.04.2026

Direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (così come modificato, da ultimo, dalla Legge 120/2020), della L.R. 9/2006, art. 48, della L.R. 1/2018, art. 5, della L.R. 1/2019, art. 9, e della L.R. 2/2021, recante “*Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR) di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni*”, di cui il presente documento costituisce i conseguenti indirizzi operativi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 1

(Definizioni)

a. Ai fini delle presenti Direttive si intende per:

- a. valutazione d'impatto ambientale, di seguito V.I.A.: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui alle presenti Direttive, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale (S.I.A.) da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di V.I.A. in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di V.I.A. nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;
- b. valutazione di impatto sanitario, di seguito V.I.S.: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;
- c. valutazione d'incidenza ambientale, di seguito V.Inc.A.: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
- d. impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori:
 - i. popolazione e salute umana;
 - ii. biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
 - iii. territorio, suolo, acqua, aria e clima;
 - iv. beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
 - v. interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;

- e. patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- f. progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- provvedimento di V.I.A. il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello S.I.A., ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE;
- g. studio preliminare ambientale, di seguito S.P.A.: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato B3 alle presenti Direttive;
 - h. studio di impatto ambientale, di seguito S.I.A.: documento che integra i progetti ai fini del procedimento di V.I.A., redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 e alle indicazioni contenute nell'allegato A3 alle presenti Direttive;
 - i. inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
 - l. modifica: la variazione di un impianto o progetto approvato, comprese le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
 - m. modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana;
 - n. verifica di assoggettabilità a V.I.A. di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di V.I.A. secondo le disposizioni di cui all'art. 3 delle presenti Direttive;
 - o. provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante della Giunta regionale che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
 - p. provvedimento di V.I.A.: provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, compreso nel PAUR che su di esso si fonda, concernente gli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, che la Giunta regionale adotta sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio V.I.A., degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- q. condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- r. condizione ambientale del provvedimento di V.I.A.: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di V.I.A. che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio;
- s. autorità competente: la Giunta regionale che, sulla base dell'istruttoria, delibera in ordine alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A., alla compatibilità ambientale e al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR);
- t. autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto;
- u. proponente: il soggetto pubblico o privato che presenta l'istanza di attivazione delle procedure di cui alle presenti Direttive;
- v. soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei progetti;
- w. consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei progetti;
- x. pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- y. pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2
(Oggetto)

1. Le presenti Direttive, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, e, in particolare, del D.Lgs. 152/2006 (così come modificato, da ultimo, dalla Legge 120/2020), della L.R. 9/2006, art. 48, della L.R. 1/2018, art. 5, della L.R. 1/2019, art. 9, e della L.R. 2/2021, stabiliscono le nuove disposizioni per l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni tecnico amministrative in materia di V.I.A. di competenza dell'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente. Le Direttive, in particolare:
 - a. specificano le procedure di:
 - i. Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e rilascio del provvedimento autorizzatorio unico (PAUR) di cui alla L.R. 8 febbraio 2021, n. 2;
 - ii. Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - iii. Valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - iv. Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Consultazione preventiva);
 - v. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Scoping);
 - vi. Verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - vii. V.I.A. e Verifica "ex post" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b. stabiliscono i nuovi criteri di calcolo degli oneri istruttori dovuti dai proponenti per l'attivazione delle predette procedure;
 - c. definiscono il ruolo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.S.) e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale regionale (C.F.V.A.) nelle attività di monitoraggio e sanzionatorie, in applicazione degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - d. prevedono la facoltà del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.) di avvalersi dei contributi istruttori delle amministrazioni ed enti regionali, potenzialmente interessati, nei procedimenti in materia di V.I.A. di competenza statale.

Art. 3

(Procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.)

1. La Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (di seguito Verifica o Screening) è la procedura da attivare allo scopo di valutare se un progetto determina potenziali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- impatti ambientali significativi e negativi e deve essere sottoposto al procedimento di V.I.A. di cui al successivo art. 8.
2. La Verifica è effettuata per i progetti elencati nell'allegato B1, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
 3. Al fine di attivare il procedimento di Verifica, il proponente trasmette per via telematica al Servizio V.I.A. un'apposita domanda, corredata della scheda di Verifica di cui all'allegato B2 alle presenti Direttive, dello studio preliminare ambientale (S.P.A.), predisposto secondo l'allegato B3 alle presenti Direttive, nonché copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi del successivo art. 13. Qualora l'intervento ricada, anche parzialmente, all'interno dei siti della Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/2019, la necessaria valutazione di incidenza (nella sua fase di Screening o I Livello della V.Inc.A.) è ricompresa nella Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo S.P.A., predisposto dal proponente, deve contenere in modo ben individuabile gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione della Rete Natura 2000. L'evidenza pubblica dell'integrazione procedurale tra la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e la V.Inc.A. assicura l'informazione al pubblico sin dalle prime fasi del procedimento e la partecipazione del pubblico, anche per gli aspetti relativi alla V.Inc.A., attraverso la possibilità di esprimere osservazioni durante la fase di consultazione pubblica.
 4. Entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di attivazione della Verifica, il Servizio V.I.A. verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, richiede per una sola volta chiarimenti e integrazioni che il proponente deve trasmettere inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Se il proponente non trasmette i predetti chiarimenti e integrazioni entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta e il Servizio V.I.A. procede obbligatoriamente all'archiviazione, dandone comunicazione al proponente e pubblicando l'informazione anche nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.
 5. Contestualmente alla ricezione della documentazione di cui al comma 3, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 4, il Servizio V.I.A. pubblica lo S.P.A. nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, qualora esplicitamente indicate dal proponente nell'istanza di verifica. Contestualmente, il Servizio V.I.A. comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel predetto portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

6. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 e dall'avvenuta pubblicazione nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali della documentazione trasmessa dal proponente, chiunque abbia interesse, comprese le Amministrazioni ed Enti cui è stata inviata la comunicazione di cui al precedente comma 5, può presentare le proprie osservazioni al Servizio V.I.A. Dette osservazioni vanno espresse sulla base della documentazione pubblicata e delle informazioni in possesso delle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento.
7. Il Servizio V.I.A., sulla base dei criteri di cui all'allegato B4 alle presenti Direttive, delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente, effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Servizio V.I.A. può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di V.I.A., assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta e il Servizio V.I.A. procede obbligatoriamente all'archiviazione, dandone comunicazione al proponente e pubblicando l'informazione anche nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali. Ad esito dell'istruttoria svolta, il Servizio V.I.A. trasmette una proposta di deliberazione all'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, per il successivo inoltro alla Giunta regionale, cui compete l'adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
8. La Giunta regionale, acquisita dal competente Assessore regionale la proposta di cui al comma 7, sulla base dell'istruttoria del Servizio V.I.A., adotta con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 6 o, nei casi di cui al comma 7, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti, il provvedimento di Verifica.
9. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, è possibile prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine di adozione del provvedimento di Verifica. In tal caso, il Servizio V.I.A. comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. Detta comunicazione è, altresì, pubblicata nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.
10. Se la Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria del Servizio V.I.A., stabilisce di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica nel provvedimento di Verifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione, in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato B4 alle presenti Direttive, e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. In merito il Proponente ha la facoltà di richiedere esplicitamente, nell'istanza di Verifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lett. o-ter) e dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che il provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., nel caso di esito negativo (non assoggettamento alla V.I.A.), contenga le "condizioni ambientali" necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente formulate dal Servizio V.I.A. e dagli altri soggetti competenti in sede di procedimento.

11. Se la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria del Servizio V.I.A., stabilisce che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di V.I.A., specifica nel provvedimento di Verifica i motivi principali alla base della richiesta di V.I.A., in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato B4 alle presenti Direttive.
12. Il provvedimento di Verifica, comprensivo degli esiti della Valutazione di Incidenza, se dovuta, è pubblicato integralmente, per la consultazione, nel sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, ove è disponibile tutta la documentazione afferente al procedimento.
13. In caso di non assoggettamento alla procedura di V.I.A., il progetto deve essere realizzato entro il termine stabilito nel provvedimento di Verifica, che non può essere inferiore a cinque anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Trascorso detto termine, senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente al Servizio V.I.A., corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte della Giunta regionale. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del precedente periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera relativa alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, il Servizio V.I.A. verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio V.I.A. richiede al proponente la documentazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte del Servizio V.I.A. nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e il Servizio V.I.A. procede obbligatoriamente all'archiviazione, dandone comunicazione al proponente e pubblicando l'informazione anche nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.

14. Se il proponente ritira volontariamente l'istanza di Verifica, il Servizio V.I.A. comunica l'archiviazione del procedimento e pubblica la notizia nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.

Art. 4

(Valutazione preliminare)

1. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti di cui agli allegati A1 e B1, fatta eccezione per le modifiche o estensioni che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere una Valutazione preliminare per individuare l'eventuale procedura da avviare. A tal fine, il proponente trasmette al Servizio V.I.A. un'apposita istanza completa degli elementi informativi riportati nella lista di controllo di cui all'allegato D.
2. Il Servizio V.I.A., entro trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati o meno alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o alla V.I.A., ovvero non rientrano nelle categorie di cui agli allegati A1 e B1. L'esito della Valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dal Servizio V.I.A. nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.

Art. 5

(Consultazione preventiva)

1. Nel caso di opere sottoposte alla V.I.A., il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 1 delle presenti Direttive, una fase di confronto con il Servizio V.I.A. al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello S.I.A. A tal fine, il proponente trasmette in formato elettronico una specifica istanza, corredata di una proposta di elaborati progettuali sulla base dei quali il Servizio V.I.A. esprime il proprio parere entro il termine di 30 giorni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 6

(Definizione dei contenuti dello S.I.A. - Scoping)

1. Il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con il Servizio V.I.A. e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello S.I.A. A tal fine, il proponente trasmette al Servizio V.I.A., in formato elettronico, un'apposita istanza, corredata della scheda di Scoping di cui all'allegato E alle presenti Direttive e della documentazione ivi indicata.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma 1, il Servizio V.I.A. pubblica, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali (qualora esplicitamente indicate dal proponente nell'istanza), la documentazione nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni Ambientali e, contestualmente, informa per via telematica tutte le Amministrazioni e tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma 2, il Servizio V.I.A., sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con i Soggetti di cui al citato comma 2 (eventualmente da effettuarsi anche tramite il ricorso alla conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i.), esprime il proprio parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello S.I.A. Detto parere è comunicato al proponente e ai Soggetti di cui al comma 2 e pubblicato nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.
4. L'avvio della procedura di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto dal Servizio V.I.A. sulla base delle valutazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
5. Le fasi facoltative di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di V.I.A., di cui al precedente articolo 5, e di definizione dei contenuti dello S.I.A. possono svolgersi contestualmente, su richiesta del proponente, e concludersi entro il termine di cui al precedente comma 3.

Art. 7

(Studio di impatto ambientale – S.I.A.)

1. Lo S.I.A. è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato A3 alle presenti Direttive e sulla base del parere espresso dal Servizio V.I.A., qualora sia stata attivata la fase di consultazione di cui al precedente articolo 6.
2. Lo S.I.A., i cui costi sono a carico del proponente, contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a. una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- pertinenti;
- b. una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
 - c. una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
 - d. una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
 - e. il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
 - f. qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato A3 relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.
3. Allo S.I.A. deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui all'allegato A3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.
4. Per garantire la completezza e la qualità dello S.I.A. e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:
- a. tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
 - b. ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
 - c. ha cura che la documentazione sia elaborata sulla base di dati aggiornati e rappresentativi da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.
5. Qualora l'intervento ricada, anche parzialmente, all'interno dei siti della Rete Natura 2000, lo S.I.A. predisposto dal proponente, o lo specifico elaborato denominato Studio di incidenza, deve contenere in modo ben individuabile gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione della Rete Natura 2000, facendo riferimento all'Allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e agli indirizzi di cui alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, (GU Serie Generale n. 303 del 28-12-2019).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 8

(Procedura di V.I.A. e rilascio del PAUR)

1. La V.I.A. di competenza regionale è effettuata per:
 - a. i progetti di cui all'allegato A1 alle presenti Direttive;
 - b. i progetti di cui all'allegato B1 alle presenti Direttive, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - c. le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'allegato A1 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
 - d. i progetti di cui all'allegato B1, qualora all'esito dello svolgimento della Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, il Servizio V.I.A. valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.
2. Il provvedimento di V.I.A. di competenza regionale, comprensivo, laddove necessario, della V.Inc.A., è rilasciato, all'interno del PAUR, di cui alla L.R. n. 2/2021, che include i seguenti titoli abilitativi nonché quelli di cui alla Delibera di Giunta da adottare ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. 2/2021, che, se previsti, devono essere indicati dal proponente nell'istanza di attivazione del PAUR:
 - a. autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
 - c. autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - d. autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni;
 - e. autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e successive modifiche e integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche e integrazioni;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f. nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).
3. Il PAUR, comprensivo di tutti i titoli abilitativi richiesti dal proponente, viene rilasciato all'esito del procedimento disciplinato dal presente articolo, che tiene luogo dei procedimenti stabiliti dalle norme di settore per il rilascio dei singoli titoli abilitativi richiesti dal proponente e compresi nel PAUR.
4. Ai fini del rilascio del PAUR, il proponente presenta, per via telematica, al Servizio V.I.A. un'apposita istanza, corredata:
 - a. dell'avviso al pubblico predisposto secondo il modello di cui all'allegato A4 alle presenti Direttive;
 - b. della copia dell'avvenuto pagamento del contributo istruttorio dovuto ai sensi dell'art. 13;
 - c. della scheda di V.I.A. (Allegato A2);
 - d. del progetto di cui all'articolo 1, lett. f) delle presenti Direttive o della documentazione e degli elaborati progettuali, previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio, da parte degli enti competenti, anche dei titoli di cui al comma 2 indicati dal proponente nell'istanza;
 - e. dello S.I.A.;
 - f. della Sintesi non tecnica.

Nell'istanza il proponente indica le eventuali esigenze di riservatezza di informazioni industriali e commerciali, adeguatamente motivate. Dei documenti contenenti informazioni riservate fornisce ulteriore copia digitale destinata alla pubblicazione, in cui i dati riservati sono oscurati, e fornisce la liberatoria in merito alla pubblicazione della documentazione fornita al Servizio V.I.A. nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.

Qualora l'intervento ricada, anche parzialmente, all'interno dei siti della Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza (nella sua fase di Valutazione appropriata o Il Livello della V.Inc.A.) è ricompresa nell'ambito della V.I.A. che, in tal caso, si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza e considera, pertanto, anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. L'evidenza pubblica dell'integrazione procedurale tra la V.I.A. e la V.Inc.A. assicura l'informazione al pubblico sin dalle prime fasi del procedimento e la partecipazione del pubblico, anche per gli aspetti relativi alla V.Inc.A., attraverso la possibilità di esprimere osservazioni durante la fase di consultazione pubblica.

5. Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dell'istanza, il Servizio V.I.A.:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a. verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 13 alle presenti Direttive;
- b. verifica l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
- c. pubblica nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali la documentazione acquisita, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza delle eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente nell'istanza;
- d. comunica, per via telematica, a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.

In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.

L'eventuale pagamento di oneri procedurali relativi agli ulteriori titoli richiesti rispetto alla V.I.A., dovrà compiersi presso le singole amministrazioni competenti, su cui permane l'onere delle relative verifiche.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui al comma 5 nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali, il Servizio V.I.A., nonché le Amministrazioni e gli Enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni documentali. Nel medesimo termine di trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui al comma 5, gli Enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 2 comunicano al Servizio V.I.A. eventuali ulteriori soggetti da coinvolgere nel procedimento per l'espressione dei pareri necessari ai fini del rilascio dei medesimi titoli, oltre che eventuali elementi sull'improcedibilità dell'istanza, in ordine alle autorizzazioni di rispettiva competenza.
7. Successivamente alla verifica della completezza documentale, oppure, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, il Servizio V.I.A. pubblica l'avviso di cui al comma 4.
Le amministrazioni comunali territorialmente interessate pubblicano il suddetto avviso nei propri albi pretori informatici e danno immediata comunicazione al Servizio V.I.A. dell'avvenuta pubblicazione. Unitamente a tale forma di pubblicità il Servizio V.I.A. è tenuto a procedere, contestualmente e con modalità telematica, con le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Dalla data della pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 4, che coincide con l'invio telematico della comunicazione dell'avvio del procedimento, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la V.I.A. e, se previste, la V.Inc.A. e l'A.I.A.
Il Servizio V.I.A. può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica di cui all'art. 24bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni.
L'inchiesta, da svolgersi secondo le modalità definite nell'allegato F1 alle presenti Direttive, si conclude con la relazione del Servizio V.I.A. che dà conto dei lavori svolti esprimendo un giudizio sui risultati emersi.
9. Entro i successivi trenta giorni dal termine della fase di consultazione, il Servizio V.I.A., tenuto conto delle osservazioni del pubblico e dei contributi istruttori degli Enti e delle Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate (pervenuti in modalità telematica o nell'ambito di una eventuale conferenza di servizi istruttoria di cui all'art. 14, comma 1 della L. 241/90 convocata, allo scopo, dal medesimo Servizio V.I.A.), può chiedere al proponente eventuali integrazioni, assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, il Servizio V.I.A. può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
10. Se entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo al Servizio V.I.A. di procedere con l'archiviazione.
11. Il Servizio V.I.A., se motivatamente ritiene che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico (predisposto in conformità all'allegato A4 alle presenti Direttive) da pubblicare a cura del medesimo Servizio V.I.A. nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali. Del pari, le amministrazioni comunali territorialmente interessate pubblicano il predetto avviso nei rispettivi albi pretori informatici, dandone comunicazione al Servizio V.I.A. che procede, contestualmente e con modalità telematica, con le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini previsti dal comma 8 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.
12. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione di cui al comma 8, oppure dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni di cui al precedente comma 9, il Servizio V.I.A. convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di V.I.A. e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.

La conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. ed il termine di conclusione dei relativi lavori è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione della stessa a cura del Servizio V.I.A. Nell'ambito delle sedute della conferenza di servizi resta ferma la possibilità di chiedere al proponente chiarimenti e precisazioni di natura non sostanziale in merito al progetto, propedeutiche al confronto ed alla sintesi dei conflitti propri della stessa conferenza nel rispetto dei termini massimi del procedimento.

13. Gli Enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 2 partecipano alle sedute della conferenza di servizi per fornire un contributo alla definizione dell'istruttoria sulla V.I.A. e al fine di addivenire al rilascio, o al diniego, del titolo abilitativo di rispettiva competenza. Lo stesso titolo dovrà essere formalmente emesso dall'Ente competente e depositato agli atti della conferenza di servizi, nell'ambito delle relative sedute o entro i termini stabiliti nelle stesse.

Con particolare riferimento all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di consentire il rilascio del medesimo titolo nei termini procedurali previsti dal presente articolo, il Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio, entro 10 giorni dalla prima seduta della conferenza decisoria, trasmette la relazione istruttoria contenente la proposta di parere al Servizio VIA e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, la quale partecipa ai lavori della conferenza e, comunque, si esprime nei termini del citato articolo 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Decorsi i predetti termini, nell'ambito delle successive sedute della conferenza di servizi, o nei termini stabiliti nelle stesse, il Servizio tutela del paesaggio regionale competente per territorio, trasmette la determinazione di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004. La conclusione positiva della conferenza di servizi, risultante dalle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni ed Enti ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., contiene:

- a. l'esito dell'istruttoria sulla V.I.A. che include la valutazione di incidenza, qualora necessaria;
- b. i titoli abilitativi rilasciati dai rispettivi Enti competenti, sulla base dell'esito dell'istruttoria del procedimento di V.I.A.

L'eventuale determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi per il rilascio del PAUR, anche conseguente ad una istruttoria di V.I.A. negativa, è preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge 10 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

14. Sulla conclusione della conferenza di servizi, positiva o negativa, si esprime la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria svolta da Amministrazioni ed Enti nell'ambito del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presente procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, delibera in ordine alla compatibilità ambientale e rilascia il PAUR.

15. La deliberazione con la quale la Giunta regionale rilascia il PAUR, è pubblicata nel sito web istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e nel portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.

La suddetta deliberazione contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione sulla V.I.A., incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e della eventuale inchiesta pubblica, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione. Il provvedimento contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- a. le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
- b. le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto;
- c. le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se necessario, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- d. le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente.

La deliberazione definisce inoltre l'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A., comunque non inferiore a cinque anni, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di V.I.A. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di V.I.A. senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte della Giunta regionale. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del precedente periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di V.I.A. originario. Se l'istanza di proroga è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di V.I.A., il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera relativa alla concessione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, il Servizio V.I.A. verifica la completezza della documentazione e, qualora la stessa risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte del Servizio V.I.A. nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e il Servizio V.I.A. procede all'archiviazione.

I titoli abilitativi di cui al comma 2, rilasciati dai rispettivi Enti competenti, mantengono l'efficacia stabilita dalle relative norme di settore.

16. In virtù dell'art. 27-bis, comma 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel PAUR, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordicies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Art. 9

(Monitoraggio)

1. Il provvedimento di Verifica e il provvedimento di V.I.A. (incluso nel PAUR) contengono le indicazioni per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, per assicurare il controllo di quelli significativi. A tal fine è predisposta all'interno dello S.P.A. o dello S.I.A. una proposta di progetto di monitoraggio, redatto tenendo conto delle Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) delle opere soggette a procedure di V.I.A. predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con ISPRA. Il progetto di monitoraggio deve prendere in considerazione l'insieme degli indicatori fisici, al fine di individuare e controllare gli impatti negativi significativi derivanti dall'attuazione e gestione del progetto e adottare le misure correttive opportune. La proposta di progetto di monitoraggio individua altresì le figure responsabili e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
2. Per le attività di monitoraggio il Servizio V.I.A. si avvale dell'A.R.P.A.S., con cui il proponente deve raccordarsi ai fini della definizione di dettaglio delle attività di monitoraggio, da svolgersi anche preliminarmente all'inizio dei lavori, e a cui deve



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- trasmettere i risultati del monitoraggio svolto, evidenziando eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.
3. L'A.R.P.A.S. informa il Servizio V.I.A. sulle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, sui risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente. Il Servizio V.I.A. ne dà adeguata informazione attraverso il portale SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali.
 4. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai precedenti commi, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di Verifica o di V.I.A., comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, il Servizio V.I.A., acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.
 5. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 4, emerge l'esigenza di modificare il provvedimento di Verifica o di V.I.A. o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, il Servizio V.I.A., ai fini della riedizione del relativo procedimento, dispone l'aggiornamento dello S.P.A. o dello S.I.A. e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni.

Art. 10

(Verifica di ottemperanza)

1. Le condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o nel provvedimento di V.I.A. sono assoggettate a verifica di ottemperanza e, eventualmente, alle sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sono, in ogni caso, fatti salvi i compiti degli Enti preposti alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, disciplinati dalle rispettive normative di settore.
2. La verifica di ottemperanza si svolge di norma in forma documentale, in forza di un'apposita istanza, corredata dei necessari elaborati, che il proponente deve presentare entro i termini stabiliti nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A.
3. Al fine di agevolare e rendere omogenea l'attuazione delle attività di verifica di ottemperanza, nell'Allegato H alle presenti Direttive sono contenuti i principi generali e le indicazioni metodologiche per la predisposizione delle condizioni ambientali da parte del Servizio V.I.A.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. La procedura finalizzata alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si articola nelle fasi di seguito declinate:

a. Presentazione dell'istanza:

- il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione contenute nel provvedimento di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a V.I.A., presenta al soggetto verificatore individuato per la specifica condizione ambientale, o gruppo di condizioni ambientali, oltre che al Servizio V.I.A., la richiesta di avvio della verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. e delle presenti Direttive;
- l'istanza è presentata in formato digitale, utilizzando la modulistica e le modalità di trasmissione rese disponibili sulla pagina dedicata del portale *SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali*;
- di norma, e salvo diversa indicazione contenuta nel provvedimento di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità a V.I.A., il proponente avvia la verifica di ottemperanza attraverso la presentazione di un'unica istanza, riferita a tutte le condizioni ambientali contenute nello stesso provvedimento di V.I.A. o verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- quando la presentazione di una singola istanza non fosse possibile, l'istanza deve riferirsi a tutte le condizioni ambientali appartenenti ad almeno una delle macrofasi declinate nell'Allegato H;

b. Istruttoria:

- l'istruttoria è svolta dall'Ente verificatore individuato dal provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A per la specifica condizione ambientale, tenuto conto dei criteri indicati nell'Allegato H;
- l'Ente preposto può richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni rispetto alla documentazione trasmessa, prevedendo un termine per l'adempimento e può espletare sopralluoghi e visite ispettive. La richiesta dell'Ente verificatore, in tali casi, sospende i termini per la conclusione del procedimento di verifica di ottemperanza;
- l'attività istruttoria da parte dell'Ente verificatore si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente (fatta salva l'eventuale sospensione determinata dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni), con la trasmissione al Servizio V.I.A. degli esiti della verifica;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

c. Conclusione:

- l'esito della verifica di ottemperanza è comunicato da parte dell'Ente verificatore al Servizio V.I.A. e al proponente;
 - il Servizio V.I.A., in caso di esito positivo della verifica, attesta l'avvenuta ottemperanza tramite pubblicazione della relativa documentazione sul portale *SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali*, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito della verifica;
 - il Servizio V.I.A., in caso di esito negativo della verifica, procede ai sensi dell'art. 10-quater delle presenti Direttive;
5. qualora gli Enti verificatori non provvedano entro il termine stabilito, le attività di verifica sono svolte direttamente dal Servizio V.I.A., che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di ulteriore inerzia, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A., trasmette al Servizio V.I.A. la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva delle specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La relativa documentazione è pubblicata dal Servizio V.I.A. nel portale *SardegnaAmbiente – Valutazioni ambientali*.

Art. 10-bis

(Modifica delle condizioni ambientali)

1. Il proponente, nell'ambito di una richiesta di riesame del provvedimento in materia di V.I.A., può richiedere la modifica di una o più condizioni ambientali qualora le medesime risultino inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico-gestionale, non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento o per il mutato contesto ambientale/normativo e che, pertanto, rendono impossibile l'ottemperanza delle medesime. La procedura finalizzata alla modifica delle condizioni ambientali si articola nelle fasi di seguito declinate:
- a. Presentazione dell'istanza di modifica delle condizioni ambientali:
- il proponente presenta al Servizio V.I.A. una specifica istanza corredata di copia dell'avvenuto pagamento del contributo istruttorio dovuto ai sensi dell'art. 13, oltre che una relazione attestante:
 - 1) il riepilogo dell'iter amministrativo di autorizzazione del progetto;
 - 2) le motivazioni ambientali, programmatiche e normative della richiesta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di modifica, supportate da idonea documentazione tecnica, che metta in luce eventuali variazioni intercorse successivamente alla redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale o all'adozione del provvedimento di autorizzazione;

- 3) la proposta alternativa alla condizione oggetto della richiesta, supportata da idonea documentazione tecnica atta a confermare la compatibilità ambientale dell'intervento.

b. Istruttoria:

- ricevuta l'istanza, il Servizio V.I.A. provvede alla verifica della completezza della documentazione presentata e richiede, laddove necessario, il perfezionamento della stessa;
- qualora ritenuto necessario, il Servizio V.I.A. ha facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per provvedere;
- nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, il Servizio V.I.A. procede all'archiviazione dell'istanza;
- nel caso di esito negativo dell'istruttoria, il Servizio V.I.A. comunica al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di modifica della condizione ambientale ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

c. Conclusione:

- Il Servizio V.I.A., sentiti eventualmente gli Enti che hanno proposto la condizione ambientale oggetto di modifica, alternativemente:
 - 1) provvede con propria determinazione, se la modifica non determina effetti significativi sugli esiti della valutazione di compatibilità ambientale conclusa dalla Autorità competente, o in caso di definitivo non accoglimento dell'istanza;
 - 2) trasmette la proposta di modifica all'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente per la successiva deliberazione della Giunta regionale.
2. La modifica delle condizioni ambientali imposte dall'Autorità competente può essere richiesta anche dagli enti preposti alla verifica di ottemperanza nel caso in cui gli stessi enti dovessero rilevare che le medesime condizioni, o alcune di esse, risultino impossibili o inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico-gestionale, non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento o a seguito del mutato contesto ambientale/normativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 10-ter

(Verifica di ottemperanza di provvedimenti di competenza statale)

1. Se le condizioni ambientali sono previste nei provvedimenti in materia di V.I.A. di competenza statale e la Regione è stata individuata dal Ministero competente quale soggetto cui compete la verifica di ottemperanza, la Direzione generale dell'ambiente si avvale degli Enti preposti alla verifica di ottemperanza individuati nell'Allegato H alle presenti Direttive per la specifica condizione ambientale.
2. Se gli Enti preposti alla verifica sono specificamente individuati nel provvedimento ministeriale di compatibilità ambientale, gli stessi procedono in autonomia, ferma restando la possibilità di supporto specifico da parte della Direzione generale dell'ambiente, ove richiesto.

Art. 10-quater

(Inadempimento o violazione delle condizioni ambientali di cui all'art. 29, comma 2, del D.lgs 152/2006 e s.m.i)

1. Il Servizio V.I.A., nel caso di:
 - a) inadempimento o violazione delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o nel provvedimento di V.I.A., comunque rilevate;
 - b) esito negativo della verifica di ottemperanza disciplinata dall'art. 10 (Verifica di ottemperanza);
 - c) modifiche, anche in fase di esecuzione o realizzazione dell'intervento, che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A. (eventualmente contenuto nel P.A.U.R.),
procede secondo la gravità delle infrazioni:
 - alla diffida, assegnando un termine temporale congruo rispetto alle attività necessarie per la rimozione delle violazioni;
 - alla diffida, con contestuale sospensione delle attività per un tempo determinato fino all'accertata rimozione delle violazioni, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi.
2. Al fine di accertare le violazioni ed escludere il rischio di impatti ambientali significativi e negativi, nonché al fine di individuare le eventuali prescrizioni per rimuovere le violazioni, il Servizio V.I.A. richiede al proponente e/o ad eventuali altri soggetti una relazione tecnica sulla conformità del progetto realizzato rispetto al progetto sottoposto a valutazione, oltre che sulla ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di V.I.A. In particolare, il proponente dovrà fornire, di norma entro trenta giorni, gli elementi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

necessari ad escludere il rischio attuale e futuro di impatti ambientali significativi e negativi ovvero formulare proposte in merito alle attività necessarie a rimuovere le inadempienze e le violazioni rilevate.

3. Se alla scadenza del termine indicato per la trasmissione della documentazione il proponente non ha trasmesso la documentazione richiesta, il Servizio V.I.A., qualora non sia possibile escludere il rischio di impatti ambientali significativi e negativi, comunica la sospensione delle opere/intervento e/o delle attività nelle more dell'accertamento e dell'individuazione delle eventuali azioni da attuare, anche in raccordo con gli altri Enti competenti, per rimuovere le violazioni e fino all'avvenuta rimozione delle stesse.
4. La comunicazione di sospensione dei lavori e/o delle attività è disposta dal Servizio V.I.A. ed è trasmessa agli Enti preposti alla verifica, alla vigilanza e al controllo, nonché all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o impianto, per le determinazioni di competenza.
5. Per l'accertamento degli eventuali rischi di impatti ambientali significativi e negativi, il Servizio V.I.A. si avvale dell'A.R.P.A.S. e/o di altri soggetti con competenze inerenti alle opere/interventi e alle inosservanze riscontrate, anche eventualmente nell'ambito di una conferenza dei servizi istruttoria, da convocarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 241/1990.
6. Il proponente è tenuto a rimuovere le violazioni entro i termini indicati nella diffida e/o eventuali successive comunicazioni e secondo le prescrizioni ivi contenute. Entro il medesimo termine deve trasmettere al Servizio V.I.A. idonea documentazione, da predisporre a cura di tecnici in possesso di titoli e competenze adeguati ai contenuti delle prescrizioni e alla tipologia delle opere, per dimostrare l'avvenuta eliminazione delle violazioni.
7. Ai fini dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni disposte per eliminare le violazioni, il Servizio V.I.A. si avvale degli Enti preposti alla verifica, nonché degli Enti di vigilanza e controllo, ai quali può richiedere di effettuare specifici sopralluoghi.
8. Nel caso di esito negativo della verifica di ottemperanza e di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, si applicano le sanzioni di cui all'art. 29, comma 5, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. Inoltre, in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, previa istruttoria condotta dal Servizio V.I.A. con l'eventuale coinvolgimento degli Enti competenti rispetto alle violazioni contestate, dispone la revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A.

Art. 11

(Procedure di compatibilità ambientale postume)

1. Nel caso di progetti, cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 in materia di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- V.I.A. di competenza regionale, realizzati in assenza della dovuta verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A., ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei medesimi provvedimenti, in relazione a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, il Servizio V.I.A. assegna un termine entro il quale l'interessato deve avviare un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di V.I.A. postumo, presentando apposita istanza.
2. Nelle procedure postume, qualificabili come “patologiche” (da intendersi tali quelle riferite alla condizione in cui il progetto è stato realizzato in diretta violazione delle disposizioni vigenti che imponevano lo svolgimento di un procedimento di valutazione di impatto ambientale) è preso in considerazione l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto e, pertanto, l'istanza è corredata dei documenti che consentono l'adeguata valutazione dell'impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto (ad es. i risultati delle attività di monitoraggio, eventualmente svolte in precedenza).
 3. Relativamente alle opere o impianti riconducibili alle categorie di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzati in data antecedente alla entrata in vigore delle norme in materia di V.I.A., le procedure postume (“patologiche”) sono dovute nel caso di intervenute modifiche o estensioni che possono aver determinato significative ripercussioni negative sull'ambiente o che hanno comportato il raggiungimento di eventuali soglie indicate nei suddetti allegati, realizzate senza la preventiva verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o di V.I.A.
 4. Per l'accertamento delle violazioni il Servizio V.I.A. può chiedere, al proponente e/o agli Enti competenti, le informazioni relative all'iter autorizzativo dell'opera o dell'impianto, dalla sua realizzazione a tutte le modifiche/varianti eventualmente intervenute nel corso degli anni, e una rappresentazione, corredata di adeguati elaborati, da predisporre a cura di tecnici in possesso di titoli e competenze adeguati, delle caratteristiche dell'opera o dell'impianto, sia in relazione agli aspetti costruttivi che gestionali.
 5. Al fine di consentire l'eventuale prosecuzione dei lavori o delle attività, nelle more della presentazione dell'istanza e dello svolgimento del procedimento di valutazione postuma, il proponente deve presentare specifica istanza, corredata di una relazione, da predisporre a cura di tecnici in possesso di titoli e competenze adeguati, che dimostri l'esclusione di rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. La prosecuzione dei lavori o delle attività è consentita solo a condizione che avvenga in termini di sicurezza con riguardo ai rischi suddetti, rispetto ai quali il Servizio V.I.A. può richiedere agli Enti competenti specifiche valutazioni, anche eventualmente nell'ambito di una conferenza dei servizi istruttoria, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 241/1990.
 6. Ove sulla scorta delle valutazioni effettuate non sia possibile escludere che la prosecuzione dei lavori o delle attività avvenga in termini di sicurezza con riguardo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale, il Servizio V.I.A. dispone la sospensione dei lavori e/o delle attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 10 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. La comunicazione di sospensione dei lavori e/o delle attività è disposta dal Servizio V.I.A. ed è trasmessa agli Enti preposti alla verifica, alla vigilanza e al controllo, nonché all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o impianto, per le determinazioni di competenza.
7. Le opere o impianti riconducibili alle categorie di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006, autorizzati in data antecedente alla entrata in vigore delle norme in materia di V.I.A., per cui sono previste, ma non ancora realizzate, modifiche o estensioni suscettibili di determinare significative ripercussioni negative sull'ambiente o il raggiungimento di eventuali soglie indicate negli allegati III e IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale postume (in questo caso qualificabili come "fisiologiche", previste per le opere o impianti legittimamente realizzati prima dell'adozione della disciplina in materia di V.I.A., in sede di successive modifiche).
 8. Nelle procedure postume "fisiologiche" di cui al punto precedente, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente e tiene conto del fatto che concerne un'opera legittimamente realizzata secondo la disciplina giuridica vigente ai tempi della realizzazione. Pertanto, la stessa procedura:
 - a) contempera gli elementi già acquisiti e non modificabili (come, ad esempio, la localizzazione dell'impianto);
 - b) bilancia l'interesse all'applicazione della disciplina in materia di V.I.A. con il legittimo affidamento del proponente;
 - c) considera unicamente gli effetti *pro futuro* del progetto;
 - d) è esclusa la demolizione dell'opera, oltre che l'irrogazione di sanzioni.
 9. Il mero rinnovo di un'autorizzazione relativa a opere e impianti realizzati prima dell'entrata in vigore delle procedure di compatibilità ambientale non rende necessario l'avvio di una apposita procedura di compatibilità ambientale ove non preveda alcuna modifica "sostanziale", né in termini di variazione della realtà fisica preesistente, né in termini di intervento sull'ambiente naturale e paesaggio, o di sfruttamento del suolo.
 10. La procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. postuma si svolge con le medesime modalità di cui all'art. 3 delle presenti Direttive. La procedura di V.I.A. postuma si svolge con le modalità indicate nell'allegato G alle presenti Direttive.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 12
(Sanzioni)

1. Il Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio, verificato attraverso propria attività di vigilanza e controllo o ricevuta, dal Servizio V.I.A., specifica comunicazione relativa al fatto che un progetto o parte di esso sia stato realizzato senza la previa verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o senza la V.I.A., ove prescritte, ovvero relativa all'esito negativo della verifica di ottemperanza e di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida di cui al precedente art. 10, previa valutazione sull'eventuale sussistenza di ipotesi di reato, per i conseguenti adempimenti di competenza, provvede ai sensi degli artt. 13, 14 e 17 della Legge n. 689 del 1981, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29, commi 4 e 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Il Servizio V.I.A., sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento predisposto dal Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente al medesimo Servizio del C.F.V.A. o all'eventuale altro organo di controllo che ha svolto le funzioni di accertamento e contestazione e predisposto i relativi atti.
3. Per le attività di cui al comma precedente, il Servizio V.I.A. può avvalersi del Gruppo di lavoro nominato allo scopo e convocato in occasione dei singoli procedimenti sanzionatori. In particolare, il gruppo di lavoro supporta il medesimo Servizio per l'espletamento delle seguenti funzioni:
 - a. esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dal Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio o da altro organo di controllo;
 - b. gestione della fase istruttoria fino all'emissione della ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione);
 - c. attivazione delle procedure necessarie nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza-ingiunzione, nei termini previsti dalla legge;
 - d. trasmissione all'Avvocatura regionale della proposta di resistenza in giudizio, comprensiva di tutti gli atti necessari, in caso di opposizione giudiziale all'ordinanza-ingiunzione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 13

(Oneri istruttori ed esenzioni)

1. I proponenti le istanze delle procedure di cui alle presenti Direttive sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori nella misura, con le modalità e con le eventuali esenzioni stabilite nell'allegato C1 alle presenti Direttive.

Art. 14

(Procedimenti di V.I.A. e di Verifica di competenza statale)

1. Nell'ambito dei procedimenti di V.I.A. di competenza statale, ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il Servizio V.I.A. può avvalersi dei contributi istruttori delle amministrazioni ed enti regionali, potenzialmente interessati.

Art.15

(Norme transitorie)

1. Per i procedimenti di V.I.A. in corso di svolgimento, il proponente, entro 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle presenti Direttive, può chiedere l'applicazione della L.R. 2/2021.
2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Direttive si applica la normativa nazionale.
3. Il Servizio V.I.A. cura la pubblicazione dei modelli/fac-simile per facilitare la presentazione delle istanze, delle osservazioni, delle asseverazioni, nonché le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure in materia di V.I.A.